COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INFORMAZIONI GENERALI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1967

recante autorizzazione in materia di fissazione e di modifica dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso

(67/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, ed in particolare l'articolo 16,

Visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967,

Considerando che la fissazione e la modifica dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione nel settore del riso devono essere disposte entro termini che possono essere estremamente brevi; che è pertanto opportuno assicurare che, eccettuati i casi in cui la Commissione ritenga di dover deliberare collegialmente sulla fissazione e sulla modifica dei prelievi e delle restituzioni, questi possano essere adottati da un membro della Commissione o, in caso di suo impedimento, da un alto funzionario della direzione generale dell'agricoltura, che agisce a nome e sotto la responsabilità della Commissione nell'ambito degli orientamenti generali di cui la Commissione stessa controlla l'osservanza,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Commissione autorizza il vicepresidente Mansholt a fissare ed a modificare, a nome della Commissione e sotto la responsabilità della stessa;

a) i prelievi e i supplementi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

b) le restituzioni all'esportazione, compresi i correttivi, di cui all'articolo 17 di detto regolamento.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è devoluta, in caso di impedimento del vicepresidente,

a) al direttore generale dell'agricoltura e, in caso di impedimento di quest'ultimo,

b) al direttore generale aggiunto dell'agricoltura e, in caso di impedimento di quest'ultimo,

c) al direttore della direzione B della direzione generale dell'agricoltura e, in caso d'impedimento di quest'ultimo, al direttore della direzione C di detta direzione generale.

Articolo 2

Il vicepresidente Mansholt riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'uso fatto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1 e alle difficoltà constatate nella fissazione e nella modifica dei prelievi, dei supplementi e delle restituzioni. Egli sollecita eventualmente orientamenti complementari della Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 agosto 1967. Essa verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY